



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 329 DEL 28 marzo 2018

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Grasso Forniture S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un immobile da adibire a Casa dello Studente nell'ambito del Policlinico Universitario - Importo a base d'asta: euro 4.036.822,54 - S.A.: Università degli Studi di Messina

PREC 18/18/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 75131 del 31 maggio 2017 presentata da Grasso Forniture S.r.l, nella quale l'istante evidenzia che la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto in oggetto in assenza del nulla osta antimafia e senza aver verificato l'eventuale sussistenza di gravi errori professionali, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. f) del d. lgs. 163/2006, a carico dell'impresa aggiudicataria;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 17 gennaio 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti, dalle quali risulta che la stazione appaltante ha richiesto la documentazione antimafia alla Prefettura nell'aprile 2016 e, a fronte della comunicazione da parte di quest'ultima di approfonditi accertamenti istruttori in corso, ha aggiudicato definitivamente la gara soltanto a maggio 2017. La stipula del contratto è stata ulteriormente differita, prolungando al 21 dicembre 2017 il termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del d. lgs. 163/2006, a seguito della comunicazione del 30 ottobre 2017 con la quale il Ministero dell'Interno - Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma ha disposto l'iscrizione provvisoria dell'operatore economico aggiudicatario nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, valida quale "informazione antimafia speditiva", «non essendo emerse, nella prima fase delle verifiche antimafia, situazioni ostative ex artt. 67 e 84, comma 4, lett. a),b), c) del d. lgs. 159/2011»;

VISTO l'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che in base all'art. 88 del d. lgs. 159/2011 il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni e che decorso tale termine è possibile procedere alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione, previa acquisizione dell'autocertificazione da parte del soggetto da verificare, prevedendo nel contratto apposita condizione risolutiva nel caso dovesse emergere una comunicazione interdittiva;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO, in riferimento al rilievo circa l'omessa valutazione della sussistenza di gravi errori professionali, che l'Autorità, con la Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010, ha precisato che l'accertamento dell'errore grave, ove riferito a rapporti non intercorsi con la stazione appaltante che ha bandito la gara, deve essere adeguatamente motivato e deve risultare da fatti certificati in sede amministrativa o giurisdizionale, o attestati da altre stazioni appaltanti, o altrimenti accertati. Nel caso in esame, la circostanza addotta dall'istante, genericamente riferita all'esistenza di un'indagine penale sull'esecuzione di un diverso appalto, non appare ascrivibile ad alcuna delle sopra indicate categorie;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2018

Il Segretario Maria Esposito